



sent. 39/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 59241 del registro di segreteria, proposto da xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Vaiano e dall'avv. Alvisè Vergerio Di Cesana, elettivamente domiciliato come da mandato in atti

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso (pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato come da mandato in atti;

per la riforma

della sentenza n. 51/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Friuli Venezia Giulia, depositata il 15 febbraio 2021;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'8 novembre 2023, data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Marco Fratini,

l'avv. Alvise Vergerio Di Cesana e l'avv. Preden per l'INPS.

FATTO

Con l'appellata sentenza, il giudice di primo grado ha respinto il

ricorso, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento

pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, dell'odierno appellante, ex

dipendente della Polizia di Stato. Ha liquidato le spese a favore

dell'INPS in euro 270,00.

Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello

lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. n.

1092/1973 e l'erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto

inapplicabile la predetta norma agli appartenenti al corpo della Polizia

di Stato.

L'appellante chiede, quindi, di accogliere il gravame e, per l'effetto, in

riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare il diritto di

esso appellante all'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del

D.P.R. 1092/1973, condannando l'INPS a corrispondere in favore

dell'appellante le somme dovute e non percepite, oltre agli accessori di

legge. Il tutto con vittoria di spese.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, contesta la censura di controparte in quanto infondata e difende la decisione impugnata.

All'odierna pubblica udienza, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti e hanno concluso in conformità ad essi.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'art. 1, comma 101, ha stabilito che l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nell'interpretazione nomofilattica fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte (sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021), si applichi a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, anche in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile rientrante nel sistema c.d. misto.

Segnatamente, l'art. 1, comma 101, ha previsto che: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».

La norma ha così esteso l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per come interpretato dalle Sezioni riunite di questa Corte

(sentenze nn. 1 e 12 del 2021), anche al personale della Polizia di stato.

Ne consegue che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale del Corpo della Polizia di Stato cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Quanto ai profili di diritto intertemporale, il Collegio condivide l'indirizzo già espressa da questa Corte, secondo cui la novella normativa, per la sua stessa formulazione letterale (previsione della decorrenza dal 1° gennaio 2022, con correlato stanziamento di spesa al comma 102 per il periodo 2022-2031, con copertura finanziaria calcolata includendo "l'onere relativo al personale cessato entro il 2021": cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), trovi applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021, a far data dalla sua entrata in vigore, oltre che a quello in quiescenza dal 1° gennaio 2022.

Con la precisazione, però, che il comma 101 dell'art. 1, della l. n. 234/2021, ha sì efficacia in favore del personale già cessato dal servizio, ma soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1.1.2022), non trattandosi, evidentemente, di una norma di interpretazione autentica, idonea a dispiegare i suoi effetti ex tunc (Sez. II Appello, n. 78 del 2023).

Ne consegue che, alla luce della predetta disposizione normativa, da considerarsi quale *ius superveniens*, deve essere rideterminata, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, e dunque secondo l'aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tra cui rientrano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, che abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento a riposo.

Tale conclusione si pone in linea con la pronuncia della Corte costituzionale (n. 33 del 28 febbraio 2023), con la quale è stato precisato che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022". La pronuncia, pur riguardando la posizione degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, è utilmente evocabile anche per gli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, essendo entrambi i corpi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile.

L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione

	6	
	dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli	
	anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei a decorrere dall'1.01.2022.	
	Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta norma estensiva	
	alla luce della pronuncia nomofilattica, devono essere integralmente	
	compensate, anche con riguardo al giudizio di primo grado.	
	P. Q. M.	
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per	
	l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce all'appellante,	
	a far data dal 1° gennaio 2022, il diritto alla riliquidazione della	
	pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col	
	sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un	
	coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data	
	di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla	
	maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino	
	all'effettivo soddisfo.	
	Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Marco Fratini Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria 25/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25/01/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 25/01/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente